

Pubblicato il 19/06/2024

N. 01544/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III. n. 1229/2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le sentenze di questo Tribunale n. 1174/2023 e n. 997/2024;

Vista la richiesta di chiarimenti presentata dal Commissario *ad acta* in data 21 maggio 2024;

Visti gli articoli 112, comma 5, e 114, comma 7, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Andrea Gana e uditi, per le parti, gli avvocati Daneluzzi e Peagno, nonché il Vice Prefetto di Venezia -OMISSIS- (commissario *ad acta*);

Premesso che:

- il Collegio è chiamato ad esprimersi, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata in data 21 maggio 2024 dal Commissario *ad acta* (nominato in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1174/2023) in ordine alle modalità con cui deve essere data esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1229/2022, provvedendo all'istituzione dell'albo di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 112/1998;

- l'art. 103, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112/1998, rubricato *"Funzioni affidate a soggetti privati"*, così dispone: *"Sono svolte da soggetti privati le attività relative: a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ..."*;

- questo Tribunale con la sentenza n. 1229/2022, in ordine alla portata precettiva dell'art. 103, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 112/1998, ha ricordato che *«il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che la disposizione in esame non ha portata semplicemente programmatica, come confermato dal contesto in cui è inserita e, in un'ottica di decentramento, il demandare l'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli anche a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, appare in sintonia col contesto normativo di riferimento e non risulta necessitare di disposizioni attuative diverse da quelle previste dal medesimo art. 103 in relazione all'abilitazione dei medici e all'apposito albo»* (Consiglio di Stato, sez. II, 13 agosto 2019, n. 5712);

- questo Tribunale con la sentenza n. 997/2024 ha già chiarito che, ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni dell'art. 103, non è sufficiente il

provvedimento già adottato dal Commissario *ad acta*, che «*ha riconosciuto soltanto ai medici accertatori di cui all'art. 119 del Codice della Strada (ossia i medici militari, quelli del ruolo del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quelli della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie dello Stato) la possibilità di iscriversi nell'albo di nuova istituzione*»;

- è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico, presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, in ragione della necessità di un coordinamento nazionale fra tutte le Amministrazioni interessate, ai fini dell'individuazione delle procedure di esame e dei titoli professionali per l'iscrizione nell'albo di cui al suddetto art. 103;

- all'odierna camera di consiglio - alla quale è stato ammesso a partecipare anche il Commissario *ad acta* già nominato, in qualità di ausiliario del Tribunale

- le parti hanno potuto prendere posizione, come indicato nel verbale d'udienza, in ordine ai requisiti e ai criteri di selezione per l'iscrizione al costituendo albo di cui al suddetto art. 103;

Considerato che:

- secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 2015, n.1036) il ricorso di cui all'art. 112 comma 5, cod. proc. amm., proposto al fine di “*ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza*”, pur inserito nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ha sue precise caratteristiche e peculiarità atteso che con esso non si insorge contro la volontà di non ottemperare, né contro una intervenuta violazione o elusione del giudicato, ma si chiede al giudice, che ha pronunciato una precedente sentenza, di fornire chiarimenti su punti del *decisum* che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che possano essere introdotte ragioni di doglianze volte a modificare e/o solo integrare il *proprium* delle statuizioni rese con la decisione di merito;

- tenuto conto di quanto precede, la richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 112 comma 5, cod. proc. amm. può essere formulata direttamente anche dal commissario *ad acta*, come previsto dall'art. 114, comma 7, cod. proc. amm.,

secondo il quale “*Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario*”;

Ritenuto che:

- sussistano evidenti esigenze di uniformità nell’attuazione delle suddette disposizioni dell’art. 103 su tutto il territorio nazionale;
- si renda conseguentemente necessario disporre, in primo luogo, che nella fattispecie il Commissario *ad acta* solleciti formalmente la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, affinché essa provveda a calendarizzare e definire, entro il termine ultimo di sei mesi dalla richiesta del Commissario *ad acta*, i lavori del già istituito Tavolo Tecnico, stante la non più differibile esigenza di dare attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1229/2022;
- qualora la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali non provveda nel termine indicato (o comunque rappresenti l’impossibilità di provvedere), in ragione della già evidenziata natura precettiva delle disposizioni del suddetto art. 103 il Commissario *ad acta* dovrà comunque provvedere autonomamente, in sostituzione dell’Amministrazione, nel termine ulteriore di sei mesi;
- in particolare - fermo restando quanto previsto dall’art. 119 del d.lgs. n. 285/1992 ai commi 2-bis e 4 riguardo agli organi competenti ad eseguire l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti di soggetti particolari categorie di soggetti - il Commissario *ad acta* dovrà provvedere ad istituire l’albo di cui al suddetto art. 103, nonché individuare l’ente competente alla tenuta dell’albo stesso in ambito regionale e curare lo svolgimento di un’apposita procedura selettiva per titoli professionali per l’iscrizione all’albo stesso, prevedendo quali requisiti minimi (da attestare con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
 - 1) laurea in medicina;
 - 2) diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla guida (ad esempio, con riferimento a patologie visive o

acustiche o psichiche);

3) non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;

4) essere iscritto all'albo tenuto dall'Ordine dei Medici chirurgi e degli odontoiatri da almeno tre anni;

5) aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida (ad esempio, con riferimento a patologie visive o acustiche o psichiche) da almeno due anni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) provvede sulla richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario *ad acta* in data 21 maggio 2024 come indicato in motivazione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario

Andrea Gana, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Gana

IL PRESIDENTE
Carlo Polidori

IL SEGRETARIO